



IST. COMPRENSIVO GARIBALDI
C.F. 90056220594 C.M. LTIC85200D
LTIC85200D - I.C. GARIBALDI
Prot. 0003261/U del 11/09/2017 09:50:18

VI.9 : Sicurezza



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GARIBALDI"
Via Via Mola di Santa Maria snc - 04022 Fondi - LT - ☎ 0771.531509 - /fax 0771.531738
e-mail: ltic85200d@istruzione.it PEC: ltic85200d@pec.istruzione.it
Codice Meccanografico LTIC85200D - Codice Fiscale 90056220594

V Circo. N°3

Ai Docenti di
Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria di I Grado
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Amministrativi

Al DSGA

All'Albo

OGGETTO: Direttiva vigilanza alunni

Si trasmette per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Le SS.LL. sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite.

Si prega di firmare per presa visione.

**La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Daniela Caianiello**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa a
i sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

- Ai Docenti di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
- Ai Collaboratori Scolastici
- Agli Assistenti Amministrativi
- AI DSGA
- All'Albo

OGGETTO: Direttiva dirigenziale recante le disposizioni relative alla organizzazione della Vigilanza alunni – Responsabilità ed obblighi del personale Docente ed ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 2001 spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico (CCNL 2017);

Al Dirigente Scolastico (art. 25 D Lgs.n. 165/01) non spettano compiti sulla vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

PRESO ATTO CHE:

Fra gli obblighi di servizio del personale scolastico vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono affidati e vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura scolastica, obbligo imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice Civile (... i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza), ma anche dall'art. 2047 c.c. (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto);

Tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U. 10.1.57 n. 3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;

In base all'art. 2048, comma 3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto si basa sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto;

La vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di terzi ma anche che non restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi con la propria condotta, dai loro coetanei, da altre persone, ovvero da fatti non "umani" (Cass.1995 n. 8390);

L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984 n. 172).

Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso, ad esempio, in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Le possibili forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico a seguito di omessa vigilanza sono:

- la responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale) verso i terzi, ad esempio verso gli alunni e le loro famiglie;
- la responsabilità disciplinare per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente;
- la responsabilità dirigenziale;
- la responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione danneggiando strutture, materiali o arredi;
- la responsabilità penale in caso di norme penalmente sanzionate;

VISTO

che l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato a esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni, ma **estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all'interno dei locali scolastici e nelle sue pertinenze;**

VISTO

che tale obbligo grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL anche sul personale che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni (in particolare il vigente CCNL 29.11.2007, tabella A, stabilisce per il profilo del collaboratore scolastico: "E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti");

VISTO

che il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutte quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono,

EMAMA

la seguente Direttiva concernente la Vigilanza degli alunni

Tutto il personale della Scuola è tenuto, ognuno nelle specifiche competenze e mansioni definite dal CCNL e dalla normativa vigente, a garantire la vigilanza sugli alunni nei rispettivi orari di servizio:

1. Entrata a scuola
2. Vigilanza durante l'attività didattica
3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione
5. Vigilanza durante gli spostamenti dall'aula alla palestra, laboratori e viceversa
6. Vigilanza durante l'attività motoria
7. Vigilanza nelle attività di Ampliamento dell'Offerta Formativa
8. Quando l'insegnante si allontana dalla classe
9. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni
10. Vigilanza alunni trasportati nel plesso
11. Uscita da scuola
12. Infortuni e malori degli studenti – procedure da eseguire
13. Durante le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate e i viaggi d'istruzione
14. Vigilanza nei casi di sciopero
15. Vigilanza educativa
16. Accesso del personale esterno
17. Uso di telefoni cellulari
18. Misure comuni - Norme generali
19. Norme Finali

PREMESSA

L'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non solo come semplice esercizio di custodia ma anche come predisposizione di un contesto educativo che favorisca l'acquisizione e lo sviluppo di una cultura della sicurezza.

Considerato che la responsabilità fattuale in materia di vigilanza ricade quasi totalmente in capo al personale docente dell'Istituto, è opportuno sottolineare i seguenti aspetti:

- a. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo;
- b. l'inversione dell'onere della prova (nel caso di responsabilità per "*culpa in vigilando*").

Riguardo al "**punto a**" la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza.

Riguardo al "**punto b**", ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante, viene immediatamente posta a carico di chi era responsabile della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Pertanto, in sede di giudizio, non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere del docente provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto e di non averlo potuto evitare poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino, improvviso.

Tutto ciò premesso e, alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto, si dispone quanto segue.

Indicazioni generali

Gli infortuni in ambito scolastico sono purtroppo eventi ad alto rischio di probabilità, sia per il personale in servizio, sia per gli alunni.

Le responsabilità civili, penali, patrimoniali, disciplinari conseguenti al verificarsi di infortuni agli alunni, comportano la necessità di chiarire i campi di responsabilità del personale scolastico e gli adempimenti che devono essere posti in essere, sia per prevenire gli infortuni, sia nella gestione delle conseguenze dell'infortunio. Al verificarsi di un evento lesivo, è necessario sapere come comportarsi, per evitare che nell'immediato prevalgano atteggiamenti psicologici dettati dalla paura e dallo scoramento, rispetto, invece, alla capacità di curare con tempestività tutti gli adempimenti nel mettere in atto tutte le iniziative che razionalmente il caso richiede.

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e si conclude con il termine delle attività didattiche. Tale responsabilità, tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno, spetta in via preminente al personale docente ma anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nonché durante la ricreazione, con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (Art.44 Comma1 del CCNL 2006/2009).

L'obbligo di vigilanza sugli alunni e connessa responsabilità

Gli alunni accolti nelle istituzioni scolastiche non possono essere lasciati senza sorveglianza nelle diverse fasi dello svolgimento della vita scolastica.

Tale obbligo grava, in via principale, sul personale docente.

Fra gli obblighi di servizio dei docenti vi è, infatti, quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati.

Un obbligo di vigilanza grava anche sul personale collaboratore scolastico nei limiti però fissati dal rispettivo profilo professionale.

In particolare, la Corte dei Conti ha ritenuto necessario l'impiego del personale ausiliario a supporto della vigilanza sugli alunni durante il cambio di classe del docente, quando gli allievi, anche se per breve tempo, rimangono privi di sorveglianza; in caso di infortunio degli alunni, può essere motivo di responsabilità per la scuola per omessa vigilanza.

Sia i docenti, sia il personale ausiliario sono chiamati, ciascuno per la propria parte a svolgere compiti di sorveglianza sugli alunni.

La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 Codice Civile si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte di costoro dell'obbligo di vigilanza sui propri allievi.

L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quanto più gli allievi si avvicinano all'età del pieno discernimento, sempre meno il dovere di vigilanza richiede una continua ed assidua presenza dell'insegnante.

Contrariamente, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

Nel caso di minori (scuole materne, elementari e medie) il dovere di vigilanza per la scuola inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori. Per tutto il periodo di affidamento la vigilanza deve essere continua.

Alla sorveglianza negli spazi esterni ed interni (dove non operano gli insegnanti) vi devono provvedere i collaboratori scolastici. Com'è noto alle SS.LL è stata assicurata la regolamentazione degli accessi e degli spostamenti degli alunni per assicurare condizioni di adeguata sicurezza in tali situazioni. Nelle aule, nei laboratori, nelle palestre, etc..., dove operano gli insegnanti, la vigilanza spetta ad essi.

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore.

Non è sufficiente per l'insegnante o per il collaboratore scolastico l'aver osservato le norme regolamentari se risultino violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

La responsabilità del personale docente e dei collaboratori scolastici scaturisce dalla violazione degli obblighi di servizio che il Contratto Collettivo di Lavoro pone a loro carico.

1. Entrata a scuola

Compiti dei Docenti

L'art.29, comma 5 del CCNL 2006-2009 stabilisce che gli insegnanti "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni"; sono altresì tenuti ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni risponde il docente, così come risponde il docente all'uscita da scuola.

L'insegnante deve essere presente in classe/sezione puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, specie se si è consentito l'ingresso anticipato a scuola e la sosta fuori delle aule, risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso avendo il Dirigente Scolastico e adeguatamente organizzato le modalità d'ingresso in modo da evitare discontinuità nella vigilanza dei minori.

La grave carenza di organico dei collaboratori scolastici subita dalla scuola, impone la necessità di adottare in via preventiva comportamenti organizzativi atti a prevenire situazioni di pericolo.

Si richiama in particolare l'attenzione delle SS.LL su alcuni punti di particolare rilevanza:

E' necessario fare opera di sensibilizzazione agli alunni e genitori sul rispetto degli orari delle lezioni, anche in considerazione dell'esiguo numero di bidelli e delle molteplici e contemporanee attività da espletare (sorveglianza ingressi, accompagnamento scuolabus ecc.).

Considerato, che, per i motivi indicati non è sempre possibile assicurare la presenza dei collaboratori al piano, invito gli insegnanti a collaborare nella vigilanza dei corridoi, al mattino,

prima dell'inizio delle lezioni, accogliendo gli alunni sull'uscio dell'aula, in maniera da garantire la vigilanza contemporaneamente sul corridoio e nell'aula.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Vice Preside responsabile del plesso scolastico o all'Ufficio di Presidenza.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima o dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

Gli insegnanti di sostegno e quelli in contemporanea presenza sulla medesima classe, sono invitati a collaborare nella vigilanza dei corridoi prima dell'inizio delle lezioni.

Compiti dei Collaboratori Scolastici

I Collaboratori Scolastici assicureranno la vigilanza degli alunni negli spazi interni della scuola e negli spazi esterni (pertinenza dell'edificio) dal momento dell'apertura dei cancelli.

Prima di aprire i cancelli, avranno cura di:

Controllare che le pertinenze esterne siano pulite, prive di oggetti che possano essere di pregiudizio alla incolumità degli alunni o alla loro sensibilità

Aprire tutte le vie di fuga.

All'ingresso degli alunni si disporranno in maniera tale da vigilare completamente gli spazi esterni.

Subito dopo l'ingresso degli alunni, che verrà effettuato secondo le indicazioni emanate per singoli plessi, ci si accerterà che tutte le classi siano coperte.

2. Vigilanza durante l'attività didattica

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli alunni, che va espletata senza soluzione di continuità.

a. Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti ed alunni). A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola e per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il DSGA e l'Assistente Amministrativo.

b. Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli alunni che gli sono stati affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, ecc.) per tutta la durata del servizio.

Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di attività didattiche per recarsi ai servizi igienici, (possibilmente a partire dalla seconda ora). L'uscita dalla classe in orari diversi è consentita solo in casi eccezionali, salvo richieste giustificate, formalmente dai genitori. E' bene consentire l'uscita a non più di un alunno per volta.

Si ricorda che:

la classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e quindi privo di dovere di sorveglianza) ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività;

il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi

dannosi: in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto.

Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia dovranno porre particolare diligenza nell'assicurarsi che vengano sparsi sul pavimento giocattoli e/o costruzioni che possono costituire ostacolo alla libera circolazione degli alunni. L'aula va tenuta sempre in maniera ordinata.

E' fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta sorveglianza: di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola;

Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti come palestra, laboratori ecc;

E' fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante le ore di attività didattiche. In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi, dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano in cui si trova la classe o il docente di sostegno, contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.

3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

a. Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza degli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà su di loro finché non sarà giunto il docente in servizio nell'orario successivo. In caso di ritardo o assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi fino alla normalizzazione della situazione, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza o alla Segreteria.

b. Compiti dei docenti

Gli insegnanti, al momento del cambio orario, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata l'attività didattica successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'orario successivo.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiede e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In caso di concambio, (due docenti che si spostano contemporaneamente), il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. Il docente deve

richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico qualora i tempi del cambio di turno sia lunghi a causa della disposizione delle aule su piani diverso o comunque distanti e/o se sussistono particolari criticità all'interno delle classi (alunni particolarmente aggressivi, alunni disabili etc.).

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l'obbligo di vigilanza sugli alunni si accentua, a ragione della maggiore pericolosità di questa attività.

Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

In particolare, devono essere presenti in classe e, laddove previsto, in prossimità dei servizi igienici e nei corridoi.

Il docente, sempre che sia presente, non è ritenuto responsabile solo in ragione della repentinità e fortuità dell'evento.

La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce una ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

La Corte dei Conti, sez. Umbria 25/8/97, n. 373, ha ritenuto che la repentinità o imprevedibilità di una caduta nel corso dello svolgimento di un gioco svolto durante la ricreazione, per potere essere considerata determinante e, quindi, escludente la responsabilità del personale che vigila sugli alunni, deve essere circostanza inserita in una attività bene organizzata, ma, **soprattutto, ben diretta, con specifica attenzione e personale cura da parte dei docenti addetti alla vigilanza.**

E' autorizzato lo svolgimento della ricreazione negli spazi esterni della scuola, purché si rispettino le norme di vigilanza degli alunni.

5. Vigilanza durante gli spostamenti dall'aula alla palestra, laboratori e viceversa

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti; se necessario, dai Collaboratori Scolastici.

6. Vigilanza durante l'attività motoria

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è stata esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se erano state preventivamente adottate tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo;
- se il gioco non era di per sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco;

I giudici di legittimità hanno, ad esempio, ritenuto non responsabile il docente "se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile", mentre lo hanno ritenuto responsabile in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un

compagno, perché il gesto, ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti da parte dei bambini.

La Corte dei Conti, Sez. Reg. Umbria, 25/8/97, n. 373, ha ritenuto che la mancanza di direttive organizzative da parte di un insegnante presente in loco sull'uso di uno scivolo durante l'ora di ricreazione, desumibile dalla presenza non consentita di più bambini contemporaneamente sulla sommità della scala e la mancata previsione della sua pericolosità, integrano gli estremi della colpa grave, perché connessa ad un obbligo che, per natura e rischio insito nel gioco fatto praticare, esige un impegno ed un'attenzione particolarmente intesi.

Alla luce delle considerazioni esposte, si invitano i docenti ad organizzare le attività motorie in maniera tale da avere sotto controllo rigoroso l'intera scolaresca.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Grande attenzione agli incidenti in corso di attività sportiva dando il giusto spazio anche ai piccoli incidenti che possono sembrare di seconda importanza.

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Le insegnanti di Scuola Primaria avranno cura di effettuare gli spostamenti in palestra, nel caso in cui ci siano situazioni di particolare criticità nelle classi con l'aiuto dei collaboratori.

La classe va gestita con particolare cautela e rigore, evitando che la naturale esuberanza degli alunni degeneri in giochi potenzialmente pericolosi.

Prima del termine dell'attività motoria, è bene effettuare attività di rilassamento ed evitare che gli alunni escano sudati.

Gli insegnanti di Scuola Secondaria di Primo Grado utilizzeranno i campetti esterni solo dopo un'attenta valutazione delle condizioni climatiche. Un clima troppo caldo o, al contrario troppo rigido, potrebbe provocare gravi rischi per la salute degli alunni.

E' assolutamente vietato dividere la classe in due e/o più gruppi dislocati in spazi diversi se non è possibile assicurare la vigilanza su tutti gli alunni.

Le classi vanno gestite con particolare rigore mettendo in campo diligenza e perizia.

Tutti gli spostamenti all'esterno e/o all'interno delle scale vanno gestiti dall'insegnante, evitando che gli alunni siano lasciati senza vigilanza.

In una scuola concepita con comunità educate, è assolutamente indispensabile rimarcare la necessità del rispetto delle normali norme di convivenza, evitando che gli alunni siano chiososi e che disturbino altre classi.

7. Vigilanza nelle attività di Ampliamento dell'Offerta Formativa

La vigilanza degli alunni durante le attività di ampliamento dell'Offerta Formativa (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

Spetta agli insegnanti durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio dei Docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

8. Quando l'insegnante si allontana dalla classe

L'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'Istituto) senza seri e validi motivi (non costituisce "serio motivo" allontanarsi per prendere libri o altro) e senza adottare le opportune cautele, affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Tale responsabilità, infatti, deriva dal principio che impone l'obbligo di sorveglianza e presenza continua nell'ambiente in cui si trovano gli alunni.

Tra l'altro, la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, dai loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non umani.

La sezione regionale della Corte dei Conti della Sardegna (19/2/94, n.178) ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante per essersi allontanato dalla classe senza farsi sostituire da altro personale durante la momentanea assenza.

Con altra decisione la Corte dei Conti, sez. I, del 3/4/89, n.63, ha ritenuto che debba essere esclusa la responsabilità dell'insegnante, quando l'allontanamento dalla classe e l'affidamento della vigilanza al personale ausiliario è stata contenuta nel tempo e non era determinata da futili motivi, ma da uno stato di malessere improvviso o altre esigenze.

Le SS.LL. sono invitate ad evitare l'allontanamento dall'aula, considerata la già più volte citata carenza dei collaboratori.

9. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che tutti i collaboratori debbano prestare la dovuta vigilanza durante i passaggio degli alunni.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti dell'ultima ora di lezione.

10. Vigilanza alunni trasportati

I collaboratori scolastici presteranno la massima attenzione agli alunni trasportati con scuolabus o navetta.

I bambini saranno disposti in fila per raggiungere lo scuolabus per entrare a scuola. Non dovranno essere consentiti comportamenti potenzialmente pericolosi. Particolari problemi, che rendono difficile la vigilanza devono essere segnalati al dirigente scolastico e/o all'insegnante vicario.

11. Uscita da scuola

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando a tale vigilanza non si sostituisca quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine delle attività scolastiche.

E' compito dell'insegnante adottare tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la tutela degli alunni e la loro riconsegna alle famiglie relativamente alla propria classe. E' necessario, comunque, fare continua opera di sensibilizzazione verso gli alunni, invitandoli a raggiungere gli uffici di segreteria per qualsiasi inconveniente.

Compiti dei Collaboratori Scolastici

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività curricolari, si dispone che, presso ciascuna porta di uscita degli edifici, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. I Collaboratori scolastici vigileranno affinché genitori e alunni non sostino nel cortile della scuola.

Compito dei docenti

Il docente accompagna in fila i propri alunni fino al cancello, assicurandosi che gli alunni abbiano un contegno serio e responsabile. La fila sarà aperta dall'alunno apri-fila e chiusa da chiudi-fila. Le classi escono secondo le disposizioni impartite, per singoli piani, ai diversi suoni di campanella, secondo le disposizioni già impartite.

12. Infortuni e malori degli studenti – Procedure da eseguire

Vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso. Comportamento in caso di infortunio

La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola, prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del **personale addetto al primo soccorso**, che provvede a prestare le cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi. **In tutti i casi deve essere avvertita la famiglia dell'alunno.**

Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale deve:

valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e **chiamare gli addetti al primo soccorso** perché effettuino i possibili interventi;

contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;

se è necessario e i genitori non sono reperibili, chiamare l'ambulanza e seguire l'alunno, affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di

estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra;

informare il Dirigente Scolastico (attraverso la Segreteria) per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;

in caso di infortunio, **l'insegnante presente**, ai fini della procedura assicurativa, deve redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente in

Segreteria, che dovrà contenere le generalità dell'alunno, sede e classe, dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni o presenza

dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;

inoltrare denuncia dell'accaduto il giorno stesso (o comunque entro le 24 ore).

Si ricorda inoltre che non è consentito al personale della scuola somministrare medicinali agli alunni. In casi particolari la famiglia dovrà farne richiesta al Dirigente Scolastico che impartisce le eventuali opportune istruzioni.

N.B.: In linea di massima non rimuovere l'alunno con malore e tenere l'alunno in condizioni confortevoli in attesa dei soccorsi. Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

13. Vigilanza durante le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate e i viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali e ratificate dal Dirigente Scolastico.

La vigilanza è, altresì, dovuta per i periodi di affidamento durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, a tutti gli effetti assimilati all'attività didattica.

Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto.

I genitori restano responsabili del comportamento scorretto dei propri figli anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio, riposo notturno) ove va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

Si pensi, ad esempio, a certe spericolate acrobazie sui terrazzi avvenute in albergo

nel cuore della notte, magari mentre i docenti montavano la guardia nel corridoio. I docenti si atterranno rigorosamente al regolamento d'Istituto.

Per le visite a piedi nei dintorni della scuola o nell'ambito del territorio comunale, i docenti dovranno comunque preventivamente acquisire il consenso da parte dei genitori, espresso e firmato.

Per l'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle procedure rese note con Circolari e/o con Regolamento di Istituto.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di 1 (uno) ogni 15 (quindici) alunni (C.M. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente incrementando il numero dei docenti accompagnatori.

Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno quando presente nella classe. E' necessario comunque sempre il consenso scritto da parte dei genitori.

Il giorno del viaggio/uscita dovrà essere portato un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe. Per i viaggi d'istruzione o uscita di più giorni, ogni alunno dovrà essere dotato di Tessera Sanitaria e di un foglio individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno, della scuola e recapiti telefonici.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

14. Vigilanza nei casi di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27.01.82), i docenti saranno comunque impegati in "supplenze" nelle classi scoperte.

15. Vigilanza educativa

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyber bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.

I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle ammonizioni sul registro di classe.

Naturalmente, situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire, devono essere rappresentate dai docenti di classe al Dirigente Scolastico per eventuali iniziative degli Organi di competenza.

16. Accesso del personale esterno

L'accesso del pubblico ai locali scolastici viene regolato come di seguito explicitato:

- a. l'ingresso della scuola deve essere vigilato sempre da un collaboratore che ha il dovere di identificare i visitatori, accertarsi delle motivazioni della visita e fornire le dovute informazioni sugli orari e modalità di ricevimento del pubblico
- b. Il collaboratore consentirà l'accesso in segreteria o nell'Ufficio di Dirigenza a coloro i quali ne faranno richiesta, esclusivamente nei giorni e nei tempi stabiliti
- c. In caso di situazioni urgenti, riferirà agli interessati per ricevere adeguate istruzioni operative

17. Uso dei telefoni cellulari

E' vietato l'uso di **telefoni cellulari** e di altri dispositivi elettronici atti a registrare immagini o voci durante tutte le attività didattiche e che tale divieto è da intendersi rivolto anche ai docenti ed al personale ATA (cfr.circ. n. 362 del 25.08.1998) – "in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente" e dell'"*esigenza educativa di offrire ai discenti un modello esemplare da parte degli adulti*".

Si invitano i docenti tutti, in particolare i coordinatori di classe, a trattare con i propri alunni, nell'ambito della fondamentale educazione alla cultura e della **legalità**, la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio, evidenziando la gravità di condotte troppo spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni di responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

18. Misure Comuni - Norme Generali

Al fine di prevenire ogni forma di infortunio, richiamo all'attenzione delle SS.LL su tutti i rischi specifici a cui sono esposti nell'espletamento delle loro mansioni e al rispetto alle norme di prevenzione.

Ricordo che i rischi derivanti dalle strutture dagli ambienti, dagli impianti e dalle attrezzature sono descritti con precisione e con l'indicazione del livello di pericolosità nel documento di valutazione dei rischi, che tutti i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato, sono obbligati a conoscere.

Obblighi specifici dei Docenti

E' vietato preparare materiale didattico o compilare registri, durante l'orario delle lezioni: la preparazione del materiale didattico va fatta in orario extrascolastico;

Gli alunni che manifestano particolari forme di vivacità, non vanno lasciati soli nei corridoi: accertarsi sempre della presenza del collaboratore al piano;

Segnalare le situazioni ostative all'esercizio della vigilanza durante il cambio dell'ora, o in qualsiasi altre circostanza;

I docenti della scuola dell'infanzia avranno particolare cura nel controllare che i giochi e gli attrezzi usati per le attività didattiche non siano potenzialmente pericolosi. È vietato l'uso del punteruolo. Un eventuale uso di forbici, con punte sempre arrotondate, è possibile solo con un rapporto insegnante-alunno uno a uno.

In caso di progetti curriculari che richiedono interventi esterni, garantire **sempre** anche la vigilanza dell'insegnante di classe;

Predisporre le situazioni organizzative che consentono il controllo della classe durante le spiegazioni alla lavagna e la correzione degli elaborati;

Predisporre misure organizzative particolarmente rigide per l'ingresso, l'uscita, l'utilizzo della palestra, la ricreazione;

Disciplinare in maniera rigorosa le uscite degli alunni, evitando frequenti e ripetute passeggiate "ai bagni". Gli alunni particolarmente vivaci e non affidabili, vanno lasciati uscire solo dopo essersi accertati della presenza del collaboratore;

Accertarsi sempre i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi; Fare particolare attenzione alle finestre aperte;

Per nessun motivo gli alunni vanno lasciati incustoditi;

Evitare di far spostare gli alunni autonomamente senza la vigilanza del bidello;

Qualora ne ricorrano le condizioni, si consiglia di far depositare gli zaini nel perimetro dell'aula per evitare cadute accidentali e per avere libere le vie di fuga;

Disporre i banchi e i suppellettili in maniera da consentire sempre un facile esodo in caso di necessità;

Gli alunni che soffrono di crisi epilettiche vanno collocati in posti in prima fila, lontano da spigoli;

Si invitano le SS.LL ed adottare tutte le azioni ritenute più opportuna per evitare spiacevoli situazioni, non essendo possibile regolamentare ogni attimo della quotidiana vita della scuola;

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti;

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario;

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla **vigilanza**. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Presidenza tramite un collaboratore scolastico.

E' necessario, in ogni caso, attenersi alle norme di comune prudenza e perizia, rapportata non solo all'età, ma anche allo specifico livello di sviluppo di ogni singolo alunno. Si raccomanda altresì, di vigilare sugli alunni disabili e/o con disturbi di carattere oppositivo e/o provocatorio.

Obblighi specifici dei Collaboratori

Alla luce del quadro precedentemente delineato, i collaboratori scolastici dovranno:

Garantire sempre l'attenta vigilanza nei corridoi, nei servizi igienici nei cortili della scuola ricorrendo ai colleghi nel caso di temporanea assenza dovuta a motivi di servizio e disponendosi nei corridoi in maniera tale da garantire la vigilanza in maniera ampia, su due lati;

L'accoglienza degli alunni all'interno dell'atrio in caso di freddo particolarmente intenso, non esonera il collaboratore dalla vigilanza all'esterno dall'edificio;

E' necessario, quindi, porsi sulla porta di ingresso, in maniera da assicurare il controllo all'interno e all'esterno e l'uscita;

Durante l'ingresso e l'uscita degli alunni, i collaboratori devono regolare il deflusso degli alunni alla scala di ingresso per **piccoli gruppi, di non più di 10 alunni** e controllare che gli alunni non corrano e non si spingano, segnalando eventuali comportamenti scorretti;

La vigilanza degli alunni da parte di tutti, nelle aule, nei corridoi, nei laboratori, nelle pertinenze scolastiche deve essere sempre espletata in forma attiva, prevenendo situazioni dovute alla presenza di materiali tendenzialmente pericolosi (arredi, sassi ecc.) finestre aperte, sedie in prossimità delle finestre;

Collaborare con gli insegnanti negli spostamenti interni dall'edificio;

Non lavare i pavimenti durante l'orario di attività didattiche;

Controllare sempre i comportamenti degli alunni nei servizi igienici;

Accertarsi sempre i tempi di permanenza nei servizi igienici non siano troppo lunghi;

Fare particolare attenzione alle finestre dei corridoi aperte durante le attività curricolare e pomeridiane;

Accertarsi sempre che finestre e portoni siano ben chiuse all'uscita della scuola;

Anticipare l'orario di servizio almeno alle ore 7,30 in caso di neve o pioggia intensa per controllare le scalinate esterne e le vie di accesso, predisponendo misure preventive (sale, cartoni, inibizione all'accesso in zone potenzialmente pericolose);

Accertarsi che all'uscita della scuola non sostino alunni all'interno dell'edificio e nei cortili esterni;

Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al

Coordinatore di plesso l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula;

Riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza motivi, sostano nei corridoi;

Accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano autorizzate preventivamente Aprire le porte antipánico al mattino;

Controllare **costantemente** le porte di accesso alla scuola dell'infanzia durante l'intero anno scolastico;

Controllare quotidianamente la praticità ed efficienza delle vie di esodo

Assicurare la vigilanza degli alunni trasportati con scuolabus navetta, fino alla consegna degli alunni agli autisti;
Impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio, eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi Collaboratori particolari situazioni;
Controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
Accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
Impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti,....) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

Norme finali

Il seguente Regolamento diviene e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto. Il presente Decreto, pubblicato all'Albo on-line, con carattere di notifica, ha validità permanente e va posta all'attenzione di tutto il personale.

La stessa viene notificata a tutto il personale supplente ed al personale di nuova nomina che si avvicenda nella scuola, firmandone la presa visione.

Certa di una fattiva collaborazione, invito i Sigg.ri Docenti, il Personale ATA e le figure in indirizzo a vario titolo interessati, a rispettare con il massimo scrupolo ed impegno quanto previsto dalla presente Direttiva.

Conclusioni:

Pur ritenendo di aver adeguatamente regolamentato ogni aspetto della vita scolastica, per la parte di mia competenza, invito tutto il personale docente e non docente a segnalare a questo ufficio eventuali situazioni in cui l'incolumità dei minori e di tutti gli utenti del servizio sia a rischio.

Si raccomanda a tutti di collaborare nelle individuazione di eventuali elementi di pericolosità (plafoniere, soffitti, pavimenti ecc.) e segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Daniela Caianiello)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS N. 39/1993

MV/ac

NORME DI RIFERIMENTO

| | |
|--|---|
| CCNL del 29/11/2007. | Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi. |
| CCNL del 29/11/2007. tabella a - Profili di area del Personale ATA -area A | La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 29/11/2007 . Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29/11/2007) . Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento del medesimo. |
| CODICE CIVILE ART. 2047 | In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. |
| CODICE CIVILE ART. 2048 | I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito del loro allievo e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. |
| CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839. | L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento. |
| CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623. | L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. |

| | |
|---|--|
| CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937. | Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi |
| TRIBUNALE DI MILANO - SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio). | Responsabilità civile - infortunio scolastico - culpa in vigilando - danni in materia civile - obbligazione e contratti - personale docente - relatività dell'obbligo di sorveglianza Non è responsabile l'Amministrazione scolastica per l'infortunio patito da un'allieva durante l'ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell'insegnante. |
| TRIBUNALE DI GENOVA - SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002. | La responsabilità dell'insegnante o, per essa dell'Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l'allievo abbia procurato a se stesso in quanto l'obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all'insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti dall'art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età del pieno discernimento dei loro allievi. |
| CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile Sent. 07/11/2000 n. 14484. | Processo civile (questioni processuali del)-Responsabilità civile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto. |
| Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 535. | Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all'interno dell'area cortilizia della scuola? Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all'interno di un plesso scolastico ove risulta provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica. E' vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il |

| | |
|--|---|
| | <p>controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno).</p> |
| <p>Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia).</p> | <p>R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n.404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamento generale sull'istruzione è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. C.M. n. 105 /74 - art. 17 lett. f L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."</p> |
| <p>CASS. 5/9/1986, n. 5424 CASS. 28/7/1972, n. 2590 CASS. 7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977, n. 894</p> | <p>E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).</p> <p>Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile</p> |
| <p>CASS. 30/03/1999, SEZ. III N° 3074</p> | <p>Servizi minimi essenziali in caso di sciopero</p> <p>Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico.</p> <p>Comma 6. Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONO TENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza.</p> |
| <p>Art. 28 della Costituzione</p> | <p>ILLEGITTIMITÀ dei docenti di rifiutarsi di sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi in sciopero</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Art.43 del Codice Penale</p> <p>L. 146/90.</p> <p>Sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione - Sezione Lavoro</p> | <p>"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici" soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto"</p> <p>"...il fatto illecito è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".</p> <p>Sui servizi minimi essenziali</p> <p>"Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori".</p> |
| | <p>Si vedano inoltre</p> |
| <p>DPR 249/1998</p> | <p>Statuto studentesse e studenti</p> |
| <p>DM 16/07</p> | <p>Linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo</p> |
| <p>CM 362/1998</p> | <p>Uso del telefono cellulare a scuola</p> |
| <p>DIRETTIVA 15/03/2007</p> | <p>Uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari</p> |